

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

La ricorrente riferito ha di aver stipulato in data 15 maggio /2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 42 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 674,68 (somma al netto dell'importo di € 76,12 già riconosciuti) di cui:

- Euro 7,88 a titolo di "commissioni accessorie";
- Euro 352,50 a titolo di "commissioni di mediazione";
- Euro 126,90 a titolo di "commissioni finanziarie";
- Euro 187,50 a titolo di "spese contrattuali e d'istruttoria";

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese legali, quantificate in Euro 200,00 "o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa".

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- che la sentenza 'Lexitor' non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali e che, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza porterebbe alla conclusione che in realtà non tutte gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma lo sono solo quelli di nati ricorrente;
- la natura *upfront* delle commissioni d'intermediazione e di attivazione e delle spese d'istruttoria;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riguardo alle commissioni di gestione, che gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili IAS/IFRS;
- la non spettanza delle spese legali.

L'intermediario ha pertanto chiesto: (i) in via principale, il rigetto del ricorso in tutte le istanze avversarie; (ii) in via subordinata, di contenere il rimborso da riconoscere nell'importo di Euro 10,00 già offerti al ricorrente in risposta al reclamo; (iii) in via ulteriormente subordinata, lo scomputo di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non possa trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale") dal momento che il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e, nel caso di specie, l'art. 125-sexies del TUB.

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20).

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi, si rileva che l'orientamento dei Collegi ABF ritiene che "ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia".

Nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione corrispondente a ciascuna rata; al caso di specie si applica quindi l'orientamento sopra indicato.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il



premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	4,65%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	41,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	18,65%

rate pagate	42	rate residue	30	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	18,65%	83,90		83,90
Commissioni di attivazione				304,56	Upfront	18,65%	56,79		56,79
Commissioni di gestione				201,60	Criterio contrattuale	***		76,12	0,00
Commissioni d'intermediazione				846,00	Upfront	18,65%	157,74		157,74
Totale				1.802,16					298,43

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 298,43, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA